



Delibera della Giunta Regionale n. 406 del 27/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 3 - UOD Prevenz.ne igiene sanit-prev.ne e tutela salute ambienti vita e lavoro

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 210/92. DISPOSIZIONI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 27 MAGGIO 2015, PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE N.167 DEL 21-7-2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con la legge 25 febbraio 1992, n.210 è regolata la disciplina dell' "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati";
- b. che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"; in particolare, l'art.114 ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- c. che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210;

CONSIDERATO

che, sulla base di quanto previsto dall'art.14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, mentre le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;

VISTA

- a. la sentenza della Corte costituzionale n.293 del 2011 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art.11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art.2 della legge 25 febbraio n.210 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso di inflazione;
- b. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla legge n.210 del 1992 rivalutata;
- c. la legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

DATO ATTO

- a. che, in particolare, il comma 186 dell'art.1 della predetta legge ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino a 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e

- province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per il 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;
- b. che il predetto comma 186 ha previsto che tale contributo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.190 del 2014, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;
- c. che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie generale n.167 del 21-7-2015, stabilisce che:
- il contributo pluriennale di cui all'art.1, comma 186, della legge n.190 del 2014 è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate in percentuale al numero degli indennizzati delle medesime regioni e province autonome,
 - il contributo di cui al citato comma 186 è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011;
 - in attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano annualmente il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n.210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011;
- d. che con il predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015 è assegnato alla regione Campania complessivamente il contributo di 82.570.770,99 di euro di cui 11.234.118,50 di euro per il 2015, di 22.468.237 di euro per l'anno 2016, di 32.466.602,47 di euro per l'anno 2017 e di 16.401.813,01 di euro per l'anno 2018;
- e. che la regione Campania con le risorse di bilancio finora a disposizione ha provveduto a fronteggiare le necessità derivanti dalla spesa per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ex L.n.210/1992 e conseguenzialmente ha già riconosciuto e liquidato la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a partire dall' 1/1/2012;
- f. che per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n.210 fino al 31 dicembre 2011, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione decennale, si assume come data di riferimento, ai fini dell'interruzione della decorrenza della stessa, la data del 1° gennaio 2012, data di adeguamento per tutti i beneficiari dell'indennità integrativa speciale al tasso di inflazione programmato. Di conseguenza, il diritto alla rivalutazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2002 per tutte le domande di indennizzo presentate prima del 31 dicembre 2001, mentre decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'indennizzo per tutte le altre posizioni;
- g. che, per evitare indebiti pagamenti, è necessario escludere dall'elenco di beneficiari tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno già ottenuto il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale da parte della Regione Campania o da parte del Ministero della Salute, in esecuzione di una sentenza di condanna;

- h. che il fabbisogno regionale stimato per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011, e degli interessi legali maturati fino al soddisfo ammonta a circa 40 milioni di euro;

RITENUTO

- a. che è intenzione dell'Amministrazione regionale procedere in modo da estinguere al più presto il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n.210 dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011 e degli interessi legali maturati ed al contempo garantire il pagamento corrente degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ex L.n.210/1992;
- b. pertanto, di destinare il cinquanta per cento della somma assegnata alla Regione Campania con il predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015 per il 2015 e 2016 pari ad € 16.851.177 al pagamento in acconto in favore di tutti i beneficiari di una quota percentuale del totale degli arretrati spettanti, con liquidazione a saldo negli anni successivi, in base alle quote ripartite annualmente dal medesimo decreto;
- c. che il cinquanta per cento della quota assegnata alla Regione Campania per il 2015 e 2016 consente di fronteggiare il pagamento in favore di tutti i beneficiari del 25% del totale degli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011 più gli interessi legali maturati fino al soddisfo sulla somma totale e, nel contempo, garantire la liquidazione in unica soluzione degli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011 laddove non superino la somma totale di € 1.500 più gli interessi legali maturati fino al soddisfo;

VISTO

- a. la legge 25 febbraio 1992, n.210;
- b. la legge 23 dicembre 2014, n.190;
- c. il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015;
- d. la L.R. n. 7/2002;
- e. la L.R. n. 2/2016;
- f. il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
- g. la D.G.R. n. 17 del 26 gennaio 2016;
- h. la D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di destinare per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n.210 spettanti dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011, più gli interessi legali maturati, il 50% delle somme assegnate per gli anni 2015 – 2016 a valere sui trasferimenti disposti dallo Stato per le annualità 2015/2018 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie generale n.167 del 21-7-2015;
2. di dare atto che con la misura di cui al precedente punto si procederà all'erogazione in favore di tutti i beneficiari del 25% del totale degli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011 più gli interessi legali maturati fino al soddisfo sulla somma totale e alla

liquidazione in unica soluzione degli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2011 laddove non superino la somma totale di € 1.500 più gli interessi legali maturati fino al soddisfo;

3. di demandare alla Direzione Generale della Salute gli adempimenti conseguenziali, in applicazione dei seguenti criteri:
 - il pagamento degli arretrati dell'indennità integrativa speciale decorre dall'1 gennaio 2002 per tutte le domande di indennizzo presentate prima del 31 dicembre 2001, fatti salvi eventuali atti interruttivi pervenuti dagli interessati prima del 1° gennaio 2012, mentre decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'indennizzo per tutte le altre posizioni;
 - per evitare indebiti pagamenti, è necessario escludere dall'elenco dei beneficiari tutti coloro ai quali sia stato già corrisposto il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, sia da parte della Regione sia da parte del Ministero della Salute, in esecuzione di una sentenza di condanna;
4. di stabilire che con successivo atto saranno individuate le modalità per procedere al saldo in base alle quote ripartite annualmente dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015;
5. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al B.U.R.C. per la pubblicazione.